

## ORDINANZA

**Oggetto:** Decoro vetrine dei locali destinati ad attività commerciali e servizi non utilizzati affacciati sulle strade

### IL SINDACO

- **Visto** il "Regolamento Edilizio" del Comune di Faenza approvato con atto di C.C. n. 3679/81 del 22.04.1970 e s.m.i. e, in particolare, le norme di decoro generale e manutenzione di cui al Capo V;
- **Visto** l'art. 7/bis e l'art.50 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- **Visto** il "Regolamento di Igiene sanità pubblica e veterinaria" approvato con atto di C.C. n. 3494/261 del 12.07.2001 e s.m.i.;
- **Visti** gli atti d'ufficio;

RILEVATO CHE nel centro storico di Faenza sono presenti numerosi locali destinati ad attività commerciali e servizi affacciati sulle strade e non utilizzati per lunghi periodi e che tale situazione si riscontra, con evidenza, sui principali assi commerciali del centro storico;

DATO ATTO che:

- vi sono locali commerciali protetti da serrande forate o a maglie, dove lo spazio tra queste e la vetrina diventa ricettacolo di sporcizia e/o deposito di oggetti vari, causando un forte degrado estetico visivo e problemi igienico sanitari;
- vi sono vetrine sporche sulle quali vengono affisse sulla parte esterna, o anche interna, volantini, manifesti ed attività reclamistica in genere;
- vi sono spazi commerciali vuoti o locali di servizio visibili dalle strade, tenuti in condizioni di degrado e sporcizia;

RILEVATO CHE:

sono pervenute alla Amministrazione Comunale segnalazioni da parte delle associazioni di categoria, di cittadini residenti e commercianti;

CONSIDERATO che tale situazione reca pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, e di conseguenza alla dignità della comunità locale e della Amministrazione, generando non solo un naturale scadimento della percezione della qualità dell'immagine della città storica, ma anche favorendo una percezione di insicurezza da parte dei fruitori del centro storico;

DATO ATTO che pur nella consapevolezza dell'attuale momento di difficoltà oggettiva del settore, è dovere primario della Amministrazione comunale salvaguardare il decoro, l'igiene e la cura della città, nonché la fruibilità del tessuto storico con le sue vie e il patrimonio storico architettonico costituito dal complesso degli edifici che vi prospettano;

RITENUTA l'opportunità e la necessità di intervenire al fine di contrastare e prevenire comportamenti che determinino il depauperamento del patrimonio collettivo e favoriscano situazioni generali di incuria e degrado comportando lo scadimento della vivibilità urbana e della vita civile;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. art. 7 bis;

## ORDINA

Ai proprietari, locatari o concessionari dei locali commerciali e di servizio sfitti o non utilizzati ubicati al piano terra degli immobili affacciati sulle strade urbane del territorio comunale di attenersi ai seguenti comportamenti:

1. tenere pulite le saracinesche, eliminare i rifiuti e gli oggetti vari accumulati e gettati all'interno degli immobili o nell'intercapedine tra le saracinesche e le vetrine;
2. tenere pulite le vetrine e gli spazi commerciali vuoti visibili dalle strade o eventualmente oscurare completamente le vetrine stesse con l'apposizione di pannelli dai colori monocromi tenui in modo che gli interni non siano visibili;
3. mantenere lo stato di decoro delle vetrine nella parte visibile interna, se non si è proceduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrine, che comunque devono essere mantenute prive da ogni messaggio pubblicitario non autorizzato, ad eccezione delle comunicazioni di trasferimento delle attività commerciali in altro luogo e della offerta di vendita o locazione del fondo.

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca illecito amministrativo, si applica la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro 50,00.

## DISPONE

- che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio;
- che venga trasmesso al **Comando Polizia Municipale** per la verifica sul rispetto di quanto prescritto, d'intesa con i servizi tecnici coinvolti, nonché per gli interventi sanzionatori correlati.

N.B. : avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica

Dalla Residenza Municipale,

**IL SINDACO**  
(Dott. Giovanni Malpezzi)

